



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Protocollo e data in intestazione
Dirigente dell'Ufficio II: dott.ssa Esterina Lucia Oliva

II DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di procedimento ed atti amministrativi;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* nonché il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- VISTI** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 679 in tema di trattamento dei dati personali;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
- VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112) il quale reca, all’art. 20, *“Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”*;
- VISTO** il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
- VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTO** il Decreto ministeriale prot. n. AOGABMI.205 del 26 ottobre 2023 recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” nonché il relativo Allegato A (Programmi concorsuali scuola secondaria) ed Allegato B (Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi);

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221, relativo all’integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 (Matematica) e A-28 (Matematica e scienze);

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;

RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, del suindicato decreto il quale, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso, la formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza, attraverso l’utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;

VISTO l’art. 14-bis, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), il quale, nel sostituire il sesto periodo dell’art. 59, comma 10, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”;

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2024, recante l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola (di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno) da ripartirsi per regione, per classi di concorso e per tipologia di posto, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili;

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024 recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” ed il relativo Allegato A (Percentuale riservisti), Allegato B (Conteggio Personale per genere e regione al 31.12.2023), Allegato 1 (Posti a bando scuola secondaria), Allegato 1-bis (Tabella di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

corrispondenza nuove classi di concorso), Allegato 2 (Classi di concorso e Aggregazioni), come sostituito integralmente dall'Allegato 1 del D.D.G prot. n. AOODPIT.55 del 13.01.2025;

VISTO il D.D.G prot. n. AOODPIT.55 del 13.01.2025 recante “*Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059*” ed il relativo Allegato 1 (Classi di concorso e Aggregazioni)

CONSIDERATO che l'Allegato 1 al surrichiamato D.D.G prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024 determina e ripartisce, **per la classe di concorso B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, i posti messi a bando per la Regione Puglia (posti n. 4) e per le Regioni aggregate Calabria (posti n. 3), Abruzzo (posti n. 1) e Marche (posti n. 1);**

CONSIDERATO che l'Allegato 2 al surrichiamato D.D.G (come sostituito dall'Allegato 1 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.55 del 13 gennaio 2025) prevede che, per la predetta classe di concorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia è responsabile della procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito **per la Regione Puglia e per le regioni aggregate Calabria, Abruzzo e Marche;**

VISTE le ulteriori disposizioni regolanti la precitata procedura selettiva, tra cui i quadri di riferimento per la valutazione delle prove concorsuali;

VISTO il proprio decreto di costituzione/rettifica della Commissione giudicatrice per la predetta classe di concorso;

VISTA la compilazione da parte della Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, della graduatoria di merito regionale per la procedura concorsuale in parola, per la classe di concorso B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;

VISTO l'art. 9, comma 1 del bando secondo cui la graduatoria “*è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali*”;

TENUTO CONTO altresì, del dettame dell'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 rubricato “*Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti*” del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) per cui “*la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso*”;

PRESO ATTO di quanto ulteriormente precisato dal suindicato articolo per cui “*All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

TENUTO CONTO di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1 della medesima; artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010; art. 1 comma 9 bis del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, a mente di cui “*1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*”;

TENUTO CONTO che, ai fini della compilazione della graduatoria di merito, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 “*solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro*”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di “preferenze” da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l'ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4 D.lgs 6 marzo 2017 n. 4, come modificato dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui “*A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti (...)*”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 e dell'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del bando di concorso secondo cui “*possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per l'anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. La riserva è sciolta positivamente qualora l'abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria*”;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 6 del bando di concorso per cui “*I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

concorsuale”;

TENUTO CONTO della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016);

CONSIDERATA la necessaria tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018) anche ai fini della compilazione della graduatoria di merito;

CONSIDERATO in particolare, l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui “*Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali*”;

RITENUTO prevalente, nelle more del completamento dell’area ad accesso riservato ai partecipanti di cui al sopra citato art. 5-quinquies, assicurare piena tutela, in sede di pubblicazione della graduatoria di merito, dei dati personali e sensibili dei candidati ivi collocatisi al fine di non pregiudicare il loro diritto alla riservatezza;

TENUTO CONTO dell’art. 9, comma 3 del bando secondo cui “*Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione*”;

PRESO ATTO che per la predetta classe di concorso, all’esito delle prove, per la Regioni aggregate **Abruzzo e Marche**, ferme restando le graduatorie di merito dei vincitori nei limiti dei posti banditi, non vi sono, invece, candidati risultati idonei ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 7 aprile 2025, n. 45;

RITENUTO pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10.12.2024 - fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche anche in base a eventuali sopravvenienze, anche giudiziali - all’approvazione della graduatoria regionale di merito di cui alla procedura concorsuale in parola, **per la classe di concorso B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali**;

RITENUTO altresì, di doversi disporre in conformità dell’art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall’art. 2, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) ai fini dell’integrazione della graduatoria, testé specificata, con i candidati risultati idonei nella misura massima del 30% dei posti banditi **per la classe di concorso B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali limitatamente alle Regioni Puglia e Calabria** sulla base di quanto testé enunciato;

DECRETA

Art. 1 - In conformità a quanto specificato in premessa, ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024, **sono approvate le graduatorie definitive di merito** del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, **per la classe di concorso B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI, per la Regione Puglia (posti n. 4) e per le Regioni aggregate Calabria (posti n. 3), Abruzzo (posti n. 1) e Marche (posti n. 1).**

Art. 2 - Le citate graduatorie **allegate al presente decreto**, ivi costituendone parte integrante, **sono redatte** secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenendo conto delle riserve, delle precedenza e delle preferenze come per legge.

Art. 3 – Per quanto specificato in premessa, le **sole** graduatorie di merito per la Regione Puglia e per la Regione aggregata Calabria sono, altresì, **integrate** a decorrere dalla pubblicazione delle stesse con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, come da elenchi **allegati** al presente decreto.

Art. 4 - Le graduatorie e gli elenchi dei candidati idonei nella misura del 30%, allegati al presente decreto, sono trasmessi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024, al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito e sono pubblicati nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale - www.pugliausr.gov.it - di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 5 - Le graduatorie e gli elenchi dei candidati idonei nella misura del 30%, redatti, ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 sono altresì pubblicati, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti non appena sarà resa disponibile sulla piattaforma dedicata la pertinente funzione.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul succitato sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo

Allegati:

- **Graduatoria definitive di merito c.d.c. B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali - Regioni Puglia, Calabria, Abruzzo, Marche;**
- **Elenco candidati idonei di cui all'art. 2, c. 1, D.L. n. 45/25 c.d.c. B017 - Laboratori di Scienze e tecnologie meccaniche - Regioni Puglia, Calabria.**

Al Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio III

Agli UU.SS.RR Calabria, Abruzzo, Marche

Agli UU.AA.TT. dell'U.S.R. Puglia

Alle OO.SS. del comparto Scuola – Puglia (tramite pubblicazione sul sito web istituzionale)

Ai candidati - sito web U.S.R. Puglia (Home p. + Amministrazione Trasparente)

Al Portale del Reclutamento INPA